

COMUNE di ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

SETTORE 1°

Lavori Pubblici ed Urbanistica

✉ Via Roma, 7 – 03038 Roccasecca ☎ 0776 569911-26-31-27 📠 0776 567554 - C.F. 81001750603 – P. I.V.A. 00629710609
c.c.p.13531033 - c.c.p. (edilizia) 77339116 IBAN: IT91G0537274370000010000644

📧 protocollo: comune.roccasecca@legalmail.it - favoripubblici@comune.roccasecca.fr.it - urbanistica@comune.roccasecca.fr.it

prot. n° 309 del 09/01/19

Alla Regione Lazio
Direzione Regionale
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale VIA
Responsabile del Procedimento
Arch.Fernando Olivieri
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: procedura VIA per ampliamento discarica MAD srl, Roccasecca – reg.progetti n.01/2018
Note per conferenza di servizi del 10 Gennaio 2019.

In relazione alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto, il Comune di Roccasecca nel ribadire il parere negativo di cui alla nota del 28.12.2018 prot.n.18233, nonché quanto rappresentato nelle sedute delle conferenze dei servizi del giorno 20 Luglio 2018, del 08 Novembre 2018 e nelle note prot. 7267 del 28/5/2018, prot.10070 del 20/7/2018, prot. 15717 del 6/11/2018 ed i pareri negativi e contrarietà in queste espressi, precisa e comunica quanto segue:

1. Bozza della “Relazione Finale” allegata alla convocazione della CdS del 10.01.2019

Nella descrizione dell'iter amministrativo, delle conferenze di servizi e dei pareri espressi **non è indicata la comunicazione del Comune di Roccasecca del 28.12.2018 prot.18233**, con la quale si esprimeva il parere del Sindaco del Comune interessato dall'installazione ai sensi dell'Art.29 quater, comma 6.

Inoltre, nella stessa comunicazione si ribadiva la contrarietà dell'Amministrazione Comunale anche al progetto presentato dalla MAD srl in revisione del precedente elaborato, così come inviato con nota prot.n.193 del 29/11/2018, acquisita al protocollo regionale n.761883 del 30/11/2018.

2. Improcedibilità dell'istanza – Cap.6.4 delle “Disposizioni Operative per lo svolgimento delle procedure di VIA”, Allegato A DGR Lazio 132/2018

Il Cap.6.4 delle “Disposizioni Operative” anzidette, relativo ai casi di improcedibilità, dispone l'archiviazione dell'istanza di VIA *“non accompagnata da documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati”*.

Il parere del MIBAC, reso con Nota del 27.12.2018, prot.n.16922-P, relativo alla Revisione Progettuale I06 presentata dalla MAD srl con nota del 29.11.2018, ha rappresentato *“l'assenza della*

legittimità paesaggistica delle opere esistenti, realizzate successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n. 5713/2006 del 28.03.2006”.

Ne consegue l'applicazione della fattispecie di cui al Cap.6.4 delle “Disposizione Operative di VIA” della Regione Lazio, e pertanto l'istanza della MAD srl deve essere oggetto di provvedimento di archiviazione da parte dell'autorità procedente.

3. Archiviazione dell'istanza per mancata integrazione documentale – Art. 27 bis comma 5 DLgs.vo 152/2006

La domanda del proponente non può che essere oggetto di provvedimento di archiviazione ai sensi dell'Art. 27 bis comma 5 DLgs.vo 152/2006 smi.

Infatti, sia Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con nota del 08.03.2018, sia la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS, avevano richiesto integrazione dell'istanza di VIA del proponente con il deposito delle autorizzazioni e/o pareri paesaggistici.

Inoltre la Direzione del MIBACT con le note del 18.07.2018 e del 27.12.2018 innanzi citata, ha espressamente rilevato la mancata integrazione della documentazione richiesta.

4. Sospensione del procedimento

Si insiste per la sospensione del procedimento fino all'esito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica VAS sul fabbisogno impiantistico per il ciclo dei rifiuti e di cui alla DGR 199/2016.

Infatti, nella Relazione per la determinazione del nuovo fabbisogno impiantistico, allegata e parte integrante della DGR 199/2016, nelle conclusioni si legge che:

2

E' pertanto necessario prevedere da subito la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio, secondo le normative vigenti.

Ipotizzando quindi un termine congruo di 3 anni a far data dall'avvio di quanto sopra descritto per avere disponibili nuovi impianti che ricadono nell'aggiornamento del piano, si ritiene dover prevedere tali ulteriori volumetrie sugli impianti in esercizio, necessarie per far fronte a tale periodo temporale determinate come sopra al punto 10.7.2.2. Tutto ciò al fine di rispondere alla procedure di infrazione comunitaria ed alle esigenze regionali di gestione dei rifiuti. Tale ipotesi sarà oggetto della verifica di VAS del presente atto

Con la Determinazione 21 dicembre 2016, n. G15558 della Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, ha confermato la necessità di sottoporre a VAS siffatto nuovo fabbisogno, anche per l'ipotesi di ampliamento e sopraelevazione degli impianti.

Ne consegue che anche per il procedimento che ci occupa, così come per il precedente procedimento di VIA n.18/2015 relativo alla realizzazione di un quinto bacino di conferimento per circa 850.000 mc di capacità, deve essere disposta la sospensione in conformità con quanto già provveduto dagli Uffici Regionali e di cui alla Determinazione del 15.06.2016 prot.n.315510, fino all'esito del procedimento di VAS.

Inoltre, la ratio della DGR 199/2016 è *“l'ampliamento della capacità delle discariche in esercizio limitatamente ad un orizzonte temporale breve che garantisca la sufficienza regionale fino all'approvazione di nuovi siti”.*

L'ampliamento richiesto per la sua entità è evidentemente teso a garantire l'esercizio della discarica in un arco temporale di diversi anni, e quindi in evidente contrasto con il disposto di cui alla DGR 199/2016.

Ulteriore motivo di sospensione del procedimento in oggetto è dato dalla pendenza del Ricorso presentato dal Comune di Roccasecca avanti al TAR del Lazio, NRG 12316/2018 e notificato il 02.11.2018, nei confronti della Regione Lazio per la mancata conclusione del procedimento di individuazione dei nuovi siti di discarica nell'ambito della procedura per la determinazione del nuovo fabbisogno e del relativo svolgimento del procedimento di VAS.

Infatti, in mancanza dell'individuazione dei nuovi siti di discarica per il fabbisogno di smaltimento della Regione Lazio e della procedura di VAS innanzi citata, l'eventuale provvedimento di VIA per l'ampliamento della discarica di Roccasecca potrebbe risultare in contrasto con gli esiti dei suddetti procedimenti, per i quali con il citato ricorso si è chiesto al Giudice Amministrativo di ordinare alla Regione Lazio di adempiere a quanto previsto dalla DGR n.199/2016.

5. Contrasto con il PTPR vigente del Lazio

La Revisione Progettuale presentata dal proponente consiste, in buona sostanza, nel limitare la sopraelevazione dell'impianto ai soli lotti n.3 e 4 del Bacino n.4, per i quali –sostiene la MAD srl– ricadono nelle previsioni di cui all'Art.26 "paesaggio agrario di continuità", tabella B, delle NTA del PTPR del Lazio, e nell'intervento di cui al punto 4.8.1 il quale consente l'ampliamento delle discariche esistenti.

Con la nota del 27.12.2018 prot.n.16922-P, il MIBAC ha espresso parere negativo anche alla Revisione Progettuale poiché in contrasto con le NTA del PTPR Lazio, Art.26 Tabella A, punto 4.8.1 secondo il quale l'ampliamento della discarica esistente è consentito a due condizioni:

- a) previa valutazione della compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario;
- b) subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto.

Quanto **alla prima condizione**, dall'elaborato presentato dal proponente non risulta espressa alcuna valutazione circa la compatibilità dell'opera con i valori del paesaggio agrario di continuità, né alcuna relazione in merito.

Inoltre, nella tabella A dell'Art.26 delle NTA del PTPR Lazio, sono indicati i valori riconosciuti del paesaggio agrario di continuità nonché i "Fattori di rischio e vulnerabilità del paesaggio" fra i quali è espressamente indicato quale "*elemento intrusivo, estraneo ed incongruo*" la presenza di impianto di discarica.

Pertanto, la discarica non è compatibile con i valori riconosciuti del paesaggio agrario di continuità, a maggior ragione nel caso che ci occupa laddove le opere di ampliamento sono costituite da una sopraelevazione di circa 17 metri rispetto all'impianto esistente, la quale determinerebbe una modifica sostanziale del profilo paesaggistico in evidente contrasto con quanto disposto dall'Art.26 della NTA del PTPR.

Con riguardo **alla seconda condizione**, dall'elaborato progettuale presentato dal proponente, non risulta alcuna opera di miglioramento del contesto paesaggistico, né alcuna misura di mitigazione dell'impatto.

Ne consegue che anche la revisione progettuale presentata dalla MAD srl è in contrasto con le previsioni di cui al PTPR Lazio, tale che l'intervento non possa essere in alcun modo assentito.

6. Vincolo per fascia di protezione di 150 metri dai corsi di acqua pubblica

La MAD srl ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato 5713/2006 e la Relazione Tecnica resa dal Dott. Geologo Motteran.

Da detta documentazione emergerebbe che il sito della discarica non ricade nella fascia di rispetto di 150 metri dagli argini dei fiumi Liri, Melfa e Rio Sottile.

In realtà, sia la sentenza del CdS, sia la Relazione Tecnica fanno riferimento agli originari bacini I e II della discarica, **e non all'attuale perimetro della stessa ed ai lotti in esercizio, in particolare al Bacino n.4, lotti 3 e 4, oggetto della Revisione Progettuale che ci occupa.**

Ne consegue che il progetto di sopraelevazione delle suddette parti del Bacino n.4 è parzialmente interessato dalla fascia di rispetto anzidetta; ai sensi dell'Allegato I del DLgs.vo 36/2003, del Cap.16.1 del vigente Piano gestione Rifiuti del Lazio, e dell'Art.35 del PTPR del Lazio, la collocazione di impianti di discarica nella fascia di rispetto di 150 m dagli argini è vietata.

Peraltro, la MAD srl non ha prodotto le autorizzazioni o nulla osta paesaggistici relativi al Bacino n.4, tanto che nel parere del MIBAC citato in precedenza, viene evidenziata *“l'assenza della legittimità paesaggistica delle opere esistenti, realizzate successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato Sez.V n.5713/2006 del 28.03.2006”*.

7. Contrasto con il Piano Regolatore del Comune di Roccasecca

L'intervento proposto dalla MAD srl è in contrasto con il PRG vigente del Comune di Roccasecca. Infatti, dovendo considerarsi l'ampliamento proposto come modifica sostanziale dell'esistente, ne consegue che non ha fondamento l'argomentazione secondo la quale la precedente autorizzazione resa dal Commissario Delegato all'Emergenza costituisca variante al PRG anche per il progetto in esame.

Inoltre, vale ribadire –come innanzi sottolineato- che il parere del MIBAC ha segnalato *“l'assenza della legittimità paesaggistica delle opere esistenti, realizzate successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato Sez.V n.5713/2006 del 28.03.2006”*.

All'attualità la destinazione della zona interessate dall'intervento è in parte F5 Parco Ecologico, ed in parte zona E, sottozona E2 a vocazione agricola.

Pertanto, a mente delle NTA del vigente PRG comunale, il nuovo impianto è incompatibile con tale destinazione d'uso.

Infatti, il Piano Regolatore Generale del Comune di Roccasecca, è stato adottato con DCC. n. 18 del 20/04/1995, n.28 del 24/05/1995 e n. 37 del 10/08/1998, successivamente approvato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 4945 del 28/09/1999.

Successivamente con DCC n. 22/2005, DCC 30/2007 e DGC 181/2009 è stata adottata una Variante al PRG per effetto della quale i suoli ove si trova l'impianto di discarica risultano a destinazione agricola E2.

L'art.20 della Legge Regionale Lazio n.12/2016 ha sostituito l'Art.54 della Legge Regionale Lazio n.38/99 *“Trasformazioni urbanistiche in zona agricola”*, disponendo che:

*-Comma 1: nelle zone agricole è vietata: **a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2;***

-Comma 2: Nel rispetto degli articoli 55, 57 e 57 bis e dei regolamenti ivi previsti, nelle zone agricole sono consentite le seguenti attività:

a) le attività agricole tradizionali quali la coltivazione del fondo, la zootecnia, l'itticoltura e la silvi-coltura, nonché le ulteriori attività connesse con l'attività agricola nel rispetto della vigente normativa di settore;

b) le seguenti attività integrate e complementari all'attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola:

- 1) ricettività e turismo rurale;*
- 2) trasformazione e vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio delle attività agricole;*
- 3) ristorazione e degustazione dei prodotti tipici derivanti dall'esercizio delle attività agricole;*
- 4) attività culturali, didattiche, sociali, ricreative e terapeutico-riabilitative;*
- 5) accoglienza ed assistenza degli animali.*

Per attività connesse alle attività agricole vanno intese quelle svolte dall'imprenditore agricolo iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, come indicato dall'Art. 2135, terzo comma, del Codice Civile.

Ne consegue che, a norma dell'Art.54 LR 38/1999 come modificato dalla LR 12/2016, l'esercizio dell'impianto di discarica non è consentito ed anzi espressamente vietato.

Si ribadisce il parere negativo dell'Amministrazione Comunale in relazione alle competenze urbanistiche rappresentate.

8. Monitoraggio IRSA-CNR, tutela della salute della popolazione, parere sanitario

L'art.27 bis del DLgs.vo 152/2006 nel testo novellato dal DLgs.vo 104/2017, ha disposto il procedimento unico regionale nel corso del quale acquisire tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni inerenti il progetto presentato con l'istanza di VIA.

In quest'ambito rientra, pertanto, il parere del Sindaco del Comune interessato dall'installazione e di cui all'Art.29 quater, comma 6.

Infatti, a norma degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è nelle competenze del Sindaco esprimere parere circa i rischi sanitari dell'installazione rispetto alle immissioni derivanti dall'impianto, in relazione ai poteri e funzioni di tutela della salute della popolazione.

Orbene, con Determinazione n. G01567 del 09.02.2018, la Regione Lazio, Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, stabiliva il prosieguo del monitoraggio della qualità delle acque di falda dell'impianto di discarica di Loc.Cerreto in Roccasecca, per ulteriori sei mesi *"a partire dalla realizzazione dei nuovipiezometri. Al termine di tale periodo sarà cura della procedente struttura indire un tavolo tecnico per discutere i risultati ottenuti e per valutare la necessità di una eventuale proroga. Il monitoraggio sarà svolto da IRSA – CNR secondo le modalità che riterrà più opportune su tutta la rete piezometrica al fine di verificare le ipotesi descritte"*.

All'attualità non risulta che l'IRSA-CNR abbia concluso tale monitoraggio né che la Regione Lazio abbia comunicato l'esito dello stesso.

Pertanto, non vi è conferma dell'inesistenza di contaminazione delle falde acquifere e dell'insussistenza di rischi per la salute della popolazione.

Peraltro, è tuttora pendente presso la Provincia di Frosinone, Settore Ambiente, Servizio Bonifiche e Rifiuti, procedimento ex Art.244 DLgs.vo 152/2006 nei confronti della MAD srl, avviato con Nota Prot.n.20704 del 20.02.2014.

Inoltre, è opportuno rammentare che:

a) l'ARPA Lazio con Nota del 19.07.2018 ha trasmesso relazione relativa allo stato ambientale della matrice aria, interessata da notevoli compromissioni derivanti dalla presenza di emissioni odorigene, per effetto delle quali l'ente "rappresenta la situazione di criticità ambientale in cui versa l'area interessata dal procedimento in oggetto, al fine di impartire specifiche prescrizioni più cautelative per la tutela dell'ambiente";

b) con la Determinazione 27 giugno 2018, n. G08160 "Presenza d'atto della Relazione Tecnica sulla "Valutazione sulla Qualità dell'Aria regionale, anno 2017", pubblicata sul BUR Lazio n.57/2018, è stato confermato il censimento del Comune di Roccasecca in Classe 1, ovvero laddove la qualità dell'aria appare gravemente compromessa e sono necessari provvedimenti urgenti a tutela della salute della popolazione;

c) lo Studio ERAS svolto dal DEP Lazio sulle ricadute sanitarie nei confronti della popolazione residente in aree interessate dalla presenza di impianti per il trattamento e smaltimento dei RSU, ha esaminato anche la situazione relative alla discarica di loc.Cerreto. L'esito del rapporto è chiaro laddove conferma che *"l'aumento della morbosità per malattie respiratorie è coerente con le indicazioni della letteratura scientifica e può avere un nesso di causalità con le esposizioni ambientali"*.

d) il parere reso dalla ASL di Frosinone del 27.12.2018, conclude che non possano essere esclusi rischi sanitari in relazione alla note criticità evidenziate nel medesimo parere.

Ne consegue che in mancanza dell'esito finale del monitoraggio e dei pareri suddetti, nonché della chiusura del procedimento ex Art.244 TUA già citato, non possano essere esclusi rischi sanitari per la popolazione derivanti dall'impianto, in particolare rispetto alla già citata contaminazione delle falde acquifere ed alle emissioni in atmosfera.

Per detti motivi, si ribadisce il parere negativo di competenza del Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco pro tempore, in relazione alla tutela della salute della popolazione di cui alla normativa citata.

6

9. Violazioni delle prescrizioni AIA e sanzione ex Art.29 decies comma 9 lettera b)

Secondo il dettato dell'Art.27 bis comma 7 DLgs.vo 152/2006, "La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto" fra i quali l'Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, e nel caso che ci occupa la variante ed integrazione del provvedimento di cui alla Determinazione dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti della Regione Lazio n. G08166/2016.

Inoltre, secondo il comma 9 dell'Art.27 citato, e secondo le Disposizioni Operative per lo svolgimento dei procedimenti di VIA di cui all'allegato A della DGR Lazio n.137/2018, *"Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies"*.

Osta al rilascio del provvedimento di integrazione, modifica o variante dell'AIA vigente in favore del proponente, l'obbligo di applicare la sanzione di cui all'Art.29 decies comma 9 lettera b) in quanto l'ARPA Lazio ha accertato e contestato n.3 violazioni delle prescrizioni cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale Det. C2099/2010 nell'arco temporale di un anno (365 giorni precedenti l'ultimo accertamento, cfr Linee indirizzo Ministero Ambiente del 27.10.2014):

-n.1 violazione di cui al verbale di accertamento prot.n.0071196 del 30.09.2014

-n.2 violazioni di cui al verbale di accertamento prot.0031122 del 16.04.2015.

Ne consegue che l'autorità competente è tenuta a disporre **in ogni caso** la sospensione dell'attività, e pertanto non può essere rilasciato nuovo provvedimento di AIA in pendenza dell'applicazione dell'anzidetta sanzione.

Vale precisare che in esito ai citati verbali il Comune di Roccasecca ha emesso n.2 ordinanze-ingiunzioni: la n.110/2014 e la n.47/2015, entrambe oggetto d'impugnazione da parte della MAD srl. Nonostante le suddette impugnazioni, la legittimità dei verbali di accertamento e delle violazioni contestate si è consolidata in quanto:

-la sentenza della Corte di Appello di Roma n.1297/2018 del 06.03.2018 ha rigettato l'appello della MAD e confermato l'ordinanza-ingiunzione n.110/2014;

-la sentenza del Tribunale di Cassino n.846/2016 ha annullato la sanzione pecuniaria di cui all'ordinanza ingiunzione n.47/2015 per difetto di notifica, ma non ha statuito circa la legittimità della contestazione delle violazioni dell'AIA che restano, pertanto confermate.

10. Parere della Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti

Nessun effetto sul procedimento in oggetto può avere l'Accordo di Programma di cui alla DGR Lazio 114 del 23/02/2018, citato nel parere della Direzione Regionale suddetta e di cui alla nota del 28.12.2018



Trattasi di un atto che non vincola e non può vincolare gli uffici regionali competenti alla Valutazione d'Impatto Ambientale che ci occupa poiché non contiene nessun impegno circa il rilascio delle autorizzazioni all'ampliamento della discarica di Loc.Cerreto.

Peraltro, l'impiantistica che produce le ceneri che Saxa Grestone srl intende utilizzare è costituita dall'impianto TMB di SAF che produce il CDR e dall'impianto di termovalorizzazione sito di San Vittore nel Lazio il quale utilizza detto CDR per il recupero di energia.

E' quest'ultimo impianto che produce le ceneri come residuo della combustione, le quali verrebbero recuperate da Saxa Grestone proprio per evitare lo smaltimento delle stesse in discarica.

Roccasecca, li 9 gennaio 2019

Il Responsabile del Settore I
Arch. Mamico Carlomusto



Il Sindaco
Avv. Giuseppe Sacco

